

Martedì 17/01/2023 • 06:00

**FISCO** NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

## Contabilità semplificata: ampliate le soglie dei ricavi ma non per l'IVA

L'incremento delle soglie dei ricavi per la tenuta della **contabilità semplificata** avvenuto con la **Legge di Bilancio 2023** non vale per il **comparto dell'IVA**. La Manovra 2023 ha elevato le **soglie di ricavi** a 500.000 euro per le imprese che esercitano la **prestazione di servizi** e a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

È ormai noto che l'[art. 1 c. 276 L. 197/2022](#) (**Legge di Bilancio 2023**), ha ampliato l'ambito operativo del regime di **contabilità semplificata** per **imprese minori**.

Rientrano nel regime naturale riservato alle imprese in contabilità semplificata, sempreché non optino per la tenuta della **contabilità ordinaria**: le persone fisiche che esercitano **imprese commerciali** ai sensi dell'[art. 55 DPR 917/86](#), le **imprese familiari** e coniugali, le **società in nome collettivo** e **società in accomandita semplice**, le **società di armamento** e le società di fatto e gli **enti non commerciali**, con riferimento all'attività commerciale esercitata.

Detti soggetti, in base alla previgente disciplina, sono considerati imprese minori, ai sensi dell'[art. 18 DPR 600/73](#), qualora hanno percepito in un anno intero ovvero hanno conseguito nell'ultimo anno di applicazione del **criterio di competenza**, previsto dall'[art. 109 c. 2 DPR 917/86](#), ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di **prestazioni di servizi** ed altre attività, per il superamento dei ricavi è necessario fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. La mancanza di una distinta annotazione dei ricavi, comporta che l'attività prevalente si individua in quella relativa al limite dimensionale dei 700.000 euro, ossia le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, la contabilità semplificata non può essere applicata.

Coloro che iniziano l'esercizio di un'attività commerciale, se ritengono di non superare i limiti suddetti, ragguagliati ad anno, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

Con le modifiche in commento, si interviene sull'[art. 18 c. 1 secondo periodo DPR 600/73](#), in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, incrementando le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire del **regime di contabilità semplificata**. Esse sono elevate da 400.000 a **500.000**

**euro** per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a **800.000 euro** per le imprese aventi a oggetto altre attività.

## I limiti nell'IVA

Se dal punto di vista delle imposte dirette, le modifiche non creano difficoltà operative, così non è con riguardo al **comparto dell'IVA**.

Intanto è bene evidenziare che la novella non ha modificato i limiti indicati nell'[art. 32 DPR 633/72](#), in materia di semplificazioni per i contribuenti minori relative alla **fatturazione** e alla **registrazione**, dove è stabilito che i contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Semplificazione, peraltro, oggi inattuabile in quanto vigente la **fatturazione elettronica**.

Inoltre, non si comprende il comportamento da tenere con riguardo alle liquidazioni trimestrali dell'IVA, di cui possono usufruire i soggetti in contabilità semplificata.

Infatti, l'[art. 7 DPR 542/99](#), dispone che i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche in modo trimestrale, versando l'imposta maggiorata degli interessi dell'1 per cento.

Si fa, dunque, notare che i limiti attinenti alla possibilità di potere liquidare l'IVA in modo trimestrale non sono stati oggetto di modifica.

Né si può invocare quanto dispone l'[art. 14 c. 11 L. 183/2011](#), laddove è stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata, anche se l'obiettivo di questa disposizione era quello di rimediare al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA ed il comparto delle imposte dirette a seguito dell'innalzamento della **soglia dei ricavi** entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal [DL 70/2011](#) conv. in [L. 106/2011](#).

Ed allora, il problema che viene sollevato dagli operatori, è quello di stabilire e collegare i nuovi limiti monetari per applicare le regole IVA trimestrale.

Sul punto, prendendo in considerazione le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la [Ris. AE 13 febbraio 2012 n. 15/E](#), in riferimento all'innalzamento

delle soglie a 400.000 euro ed a 700.000 mila euro avvenuto a seguito del [DL 70/2011](#) al fine di chiarire il corretto ambito di applicazione del menzionato art. 14, e trasfondendo il contenuto all'attuale situazione, si può affermare che, la modifica operata con la **Legge di Bilancio 2023**, è stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato art. 7, per cui è a quest'ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati.

Ne consegue che il richiamo, operato dal comma 11 dell'art. 14 summenzionato, ai limiti fissati per il regime di contabilità semplificata non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli **adempimenti IVA**, sia l'importo dei ricavi previsti dall'[art. 57 DPR 917/86](#) e dall'[art. 85 DPR 917/86](#).

Ai fini IVA, quindi, continua a rilevare esclusivamente il volume d'affari, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell'anno, con le eccezioni di cui all'[art. 20 DPR 633/72](#).

In altre parole, allo stato attuale ed in considerazione che nulla è cambiato normativamente ai fini dell'IVA, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA, i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro (e non 500.000 euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro (e non 800.000 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.